

Roma 4 febbraio 2019

Prot 0089

Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Direttore Pietro BUFFA
Largo Luigi Daga, 2
ROMA

E, p.c. Al Provveditore Lazio Umbria e Molise
Dott.ssa Cinzia Calandrino

Al Direttore del Personale e Formazione
Dott.ssa Stefania Perri

Oggetto : Diritto allo studio.

Gentile Direttore,

Nei mesi scorsi questa O.S. è intervenuta sulla interpretazione che viene fatta dal Provveditorato Lazio Umbria e Molise, circa le modalità di fruizione dei permessi studio.

Nel mese di ottobre infatti abbiamo inviato una nota (che alleghiamo alla presente) in cui evidenziavamo il problema che alcuni lavoratori ci avevano rappresentato.

Ci risulta infatti (confermato poi dalla nota di risposta del Provveditore Dott.ssa Calandrino) che ai lavoratori che usufruiscono di questo istituto previsto dal CCNL e dalla legge 300/1970, non sia riconosciuto il tempo di percorrenza, ma venga conteggiato come permesso studio, soltanto l'arco temporale della partecipazione ai corsi.

A questo proposito forti, del parere dell'ARAN, abbiamo sottolineare che il "permesso studio" fruito deve corrispondere all'intera durata dell'assenza dal lavoro comprendendo appunto anche il tempo utilizzato per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni.

Infatti, su tale materia, il pronunciamento della Corte di Cassazione (Sez Lavoro sentenza n 10344 del 22 aprile 2008), riportato dal Provveditore, secondo cui i permessi studio possono essere utilizzati "soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola contrattuale in orario, coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per le altre attività complementari (come ad esempio colloqui con i docenti o disbrigo di pratiche di segreteria)" si riferisce

Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil di Roma e del Lazio

esclusivamente alla fattispecie della frequenza dei corsi, e non preclude la tutela del lavoratore per i tempi utilizzati per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni.

Il lavoratore che si assenta dal servizio per frequentare i corsi, non è coperto dal permesso studio anche per il tempo di percorrenza, a nostro avviso, viene esposto a rischi reali rispetto alla giustificazione dell'assenza dal servizio o all'utilizzo improprio di altre fattispecie di permessi che sono finalizzati ad altre assenze.

Il provveditore ci ha risposto negativamente (alleghiamo in copia la risposta) anche adducendo a motivazione il fatto che il parere dell'ARAN era riferito al Comparto della Scuola e non poteva essere applicato a comparto delle Funzioni Centrali; noi crediamo invece che si parla di una norma generale e che il parere dell'Agenzia della Rappresentanza negoziale delle Amministrazioni Pubbliche coinvolga automaticamente tutte le diverse declinazioni del lavoro pubblico.

Ribadiamo, anche in questa occasione, la nostra disponibilità ad un confronto sul merito del problema ove se ne ravvisasse la necessità e confidiamo nella possibilità di un accoglimento di tale istanza che ha l'obiettivo di agevolare e favorire i lavoratori interessati ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenza.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

Segreteria FP CGIL Roma e Lazio
Fiorella Puglia

